

Testo vigente

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2010, n. 19

Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”.

(B.U. 30 dicembre 2010, n. 114)

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'

Sommario

[Art. 1 \(Modifiche all'articolo 1\)](#)

[Art. 2 \(Inserimento dell'articolo 1 bis\)](#)

[Art. 3 \(Sostituzione dell'articolo 2\)](#)

[Art. 4 \(Modifiche all'articolo 4\)](#)

[Art. 5 \(Modifiche all'articolo 5\)](#)

[Art. 6 \(Modifica all'articolo 6\)](#)

[Art. 7 \(Modifica all'articolo 7\)](#)

[Art. 8 \(Modifica all'articolo 8\)](#)

[Art. 9 \(Modifica all'articolo 9\)](#)

[Art. 10 \(Norma transitoria\)](#)

[Art. 11 \(Dichiarazione d'urgenza\)](#)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1)

1.

2.

3.

4.

5.

Nota relativa all'articolo 1:

Il comma 1 sostituisce con due commi il comma 1 dell'art. 1, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.

Il comma 2 modifica il comma 3 dell'art. 1, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.

Il comma 3 modifica il comma 6 dell'art. 1, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.

Il comma 4 modifica il comma 8 dell'art. 1, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.

Il comma 5 aggiunge il comma 8 bis all'art. 1, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 1 bis)

1.

Nota relativa all'articolo 2:

Aggiunge l'art. 1 bis alla l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 2)

1.

Nota relativa all'articolo 3:

Sostituisce l'art. 2, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 4)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Nota relativa all'articolo 4:

Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 4, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.

Il comma 2 modifica il comma 2 dell'art. 4, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.

Il comma 3 aggiunge il comma 2 bis all'art. 4, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.

Il comma 4 sostituisce la lett. a) del comma 5 dell'art. 4, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.

Il comma 5 abroga la lett. b) del comma 5 dell'art. 4, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.

Il comma 6 modifica la lett. c) del comma 5 dell'art. 4, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.

Il comma 7 modifica la lett. d) del comma 5 dell'art. 4, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.

Il comma 8 modifica la lett. e) del comma 5 dell'art. 4, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.

Il comma 9 modifica la lett. g) del comma 5 dell'art. 4, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.

Il comma 10 aggiunge i commi 5 bis e 5 ter all'art. 4, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.

Il comma 11 modifica il comma 8 dell'art. 4, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 5)

1.

2.

3.

Nota relativa all'articolo 5:

Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 5, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.

Il comma 2 modifica il comma 1 dell'art. 5, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.

Il comma 3 aggiunge il comma 5 bis all'art. 5, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.

Art. 6

(Modifica all'articolo 6)

1.

Nota relativa all'articolo 6:

Modifica il comma 3 dell'art. 6, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.

Art. 7

(Modifica all'articolo 7)

1.

Nota relativa all'articolo 7:

Modifica il comma 1 dell'art. 7, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.

Art. 8

(Modifica all'articolo 8)

1.

2. Sono fatti salvi i procedimenti attivati sulla base di bandi pubblicati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Nota relativa all'articolo 8:

Il comma 1 abroga la lett. a) del comma 1 dell'art. 8, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.

Art. 9
(Modifica all'articolo 9)

1.

Nota relativa all'articolo 9:

Modifica il comma 2 dell'art. 9, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.

Art. 10
(Norma transitoria)

1. I Comuni adeguano gli atti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 22/2009, limitatamente alle disposizioni previste nella presente legge, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data della sua entrata in vigore.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande per gli interventi di cui alla l.r. 22/2009 possono essere presentate dopo il termine indicato al comma 1.

3. Con la medesima decorrenza stabilita dal comma 2, le richieste di titolo abilitativo edilizio già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere modificate in adeguamento alle nuove disposizioni introdotte.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo la normativa previgente.

Art. 11
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.